



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 513/15/CONS

**RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI
RILASCIATA ALLA SOCIETÀ
AUDIOPRESS S.R.L.
(Programma PEOPLE TV-RETE 7)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 settembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, concernente *il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;

VISTA la direttiva 99/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante *le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

VISTA la direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 28 giugno 2008, relativa alla *concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni*, attuata con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al *coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1° marzo 2000, recante *“Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS;

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante *“Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante *“Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 573/09/CONS, del 6 ottobre 2009, con la quale la società Audiopress S.r.l. è stata autorizzata a diffondere via satellite il programma televisivo denominato *“PEOPLE TV-RETE 7”*;

VISTA l’istanza pervenuta in data 3 settembre 2015 – anticipata in data 16 giugno 2015 – da parte della società Audiopress S.r.l., con sede a Torino, in via Rossetti n. 4/B, diretta ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione per l’offerta di servizi televisivi via satellite, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della delibera n. 127/00/CONS, in relazione al



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

programma televisivo denominato "PEOPLE TV-RETE 7", rilasciata in data 6 ottobre 2009 con la delibera n. 573/09/CONS;

CONSIDERATO che la società Audiopress S.r.l. ha presentato la documentazione di cui all'art. 3, comma 4, del regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS, comprensiva del contributo previsto per le spese di istruttoria, ha fornito le informazioni relative all'ubicazione degli apparati di *up-link*, al fornitore della capacità trasmissiva e i parametri tecnici di trasmissione, confermando la denominazione del programma televisivo in "PEOPLE TV-RETE 7", con la medesima tipologia di programmazione;

CONSIDERATO l'esito positivo dell'istruttoria;

CONSIDERATO, infine, che le autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi via satellite sono rilasciate per un periodo di sei anni e sono rinnovabili, per uguale periodo, mediante istanza da presentare *"almeno 90 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione medesima"*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È rinnovata alla società Audiopress S.r.l., con sede a Torino, in via Rossetti n. 4/B, , l'autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato "PEOPLE TV-RETE 7", rilasciata originariamente con la delibera n. 573/09/CONS del 6 ottobre 2009, alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui alla delibera n. 127/00/CONS e della normativa di settore.

2. Permane alla società Audiopress S.r.l. l'obbligo di osservare le disposizioni di cui alla delibera n. 573/09/CONS del 6 ottobre 2009.

3. Il presente provvedimento ha la durata di anni 6 (sei), a decorrere dal 6 ottobre 2015, data di scadenza dell'autorizzazione rilasciata con la delibera n. 573/09/CONS del 6 ottobre 2009, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza medesima.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO

**all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite
di cui alla delibera n. 513/15/CONS del 25 settembre 2015**

(omissis)